

Il non detto sul decreto dignità e gli avvertimenti del Consiglio di Stato

Nei giorni scorsi si è parlato molto delle norme del “decreto dignità” in tema di lavoro. Il profilo più rilevante attiene agli impatti del decreto o – meglio – alla loro assenza nel documento preposto ad esplicitarli: la relazione di **analisi di impatto della regolamentazione**. Di cosa si tratti è ormai noto a (quasi) tutti, ma vale la pena ribadirlo, usando le parole del regolamento – emanato nel settembre 2017 – che ne ha modificato la disciplina:

*“Obiettivo dell’**AIR** è quello di offrire, nel corso dell’istruttoria normativa, attraverso un percorso trasparente di analisi, basato sull’evidenza empirica, un supporto informativo in merito all’opportunità e ai contenuti dell’intervento normativo”.*

Il nuovo regolamento presenta molti profili innovativi: in particolare l’obbligo di predisporre una relazione sugli impatti anche per i decreti-legge. Invece, ai sensi della disciplina previgente, si poteva chiedere l’esenzione dall’AIR al **Dipartimento Affari Giuridici e Legali (DAGL)** della Presidenza del Consiglio, tra l’altro, per casi straordinari di necessità ed urgenza.

Il regolamento AIR prevede anche regole di trasparenza: “la relazione AIR che accompagna i decreti-legge, verificata dal DAGL, è trasmessa al Parlamento e pubblicata sul sito istituzionale del Governo”. Ma la relazione AIR riguardante il “decreto dignità” non si trova sul sito indicato, né tra gli allegati al decreto trasmesso in Parlamento, [pubblicato sul sito della Camera](#) completo di altre relazioni, ma non di quella sugli impatti. E risulta rimosso dal sito del governo il contenuto del link inerente alla valutazione che di tale relazione dà il Nucleo AIR presso il DAGL (anche se sul web è reperibile comunque). Circa tale relazione, il Nucleo AIR scrive che...

Continua a leggere su [Econopoly – Il Sole 24 Ore](#)